

stituite comprendono i premi scaduti per i quali le quietanze erano a mano degli agenti, non essendo ancora trascorsi i termini di mora per il pagamento dei premi, e premi scaduti e non pagati su polizze per le quali era trascorso il termine di mora. Il rischio rimaneva sospeso e ridotte per la nostra azienda, ma perdurava la facoltà negli assicurati, condizionata e meno all'esito della visita medica di riattivare il contratto.

Si tratta, quindi, a rigore, di contratti che non si possono considerare rescissi, ma peraltro non sarebbe corretto considerare come attività realizzabili tutte quelle derivanti da premi scaduti e non riscossi su contratti che si trovavano alla chiusura dell'esercizio, nelle condizioni sopra menzionate.

E perciò le quietanze di competenza dell'esercizio concernenti tali contratti, vengono impostate in articoli a parte, e svalutate dei margini per profitti, per spese di gestione e per spese di incasso contenute